

N. R.G. .



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. .

IL GU

Letti gli atti

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 8.6.2021,

OSSERVA

In tema di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo, l'art. 649 c.p.c. non individua in modo rigido i presupposti della sospensione, ma parla genericamente della necessità che vi siano "gravi motivi". Tale clausola deve interpretarsi nel senso che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento in caso di accoglimento dell'opposizione; la verifica della sussistenza dei gravi motivi deve essere compiuta dal giudice anche alla stregua della fondatezza dell'opposizione, affinché il pregiudizio paventato dall'opponente non si concretizzi esclusivamente nel pericolo di versare il quantum oggetto di ingiunzione ma trovi riscontro nella probabilità di successo dell'opposizione (Tribunale Modena, sez. I, 22/01/2014, n. 1654).

I gravi motivi che possono giustificare la sospensione dell'esecuzione provvisoria di un decreto ingiuntivo possono quindi essere ricollegati sia all'ingiusto danno che potrebbe essere cagionato alla parte opponente dall'esecuzione del decreto impugnato, sia alla valutazione prima facie della fondatezza, o comunque della plausibilità, delle ragioni dell'opposizione (Tribunale Nocera Inferiore, sez. II, 24/04/2012).

Nella fattispecie al vaglio dello scrivente, all'esito del sommario accertamento compiuto può formularsi allo stato una prognosi di almeno parziale fondatezza dei motivi di opposizione in ragione da un lato delle prospettate – da parte dell'ausiliario – difficoltà nella ricostruzione del preteso credito vantato per insufficienza allo stato della documentazione prodotta dall'asserito creditore, parte opposta ma attore in senso sostanziale, e dall'altro della presenza di forti indizi relativi alla applicazione di prassi e clausole illegittime in punto di capitalizzazione degli interessi, interessi ultralegali e cms.

P.Q.M.

sospende la provvisoria esecuzione del decreto;
manda alle parti per l'attivazione della procedura di mediazione entro il termine di
gg. 15 dalla comunicazione della presente ordinanza;
rinvia in prosieguo udienza ex art. 183 cpc al 9.11.2021 ore 10,00.

Pe, 8.6.2021

Si comunichi

IL GIUDICE

Federico Ria